COMUNE DI GALBIATE

Provincia di Lecco

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 3 DEL 24/10/2023

OGGETTO: ORDINANZA TAGLIO E POTATURA DELLA VEGETAZIONE SPORGENTE SU VIA PUBBLICA E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEI FONDI PRIVATI ADIACENTI ALLA VIABILITÀ PUBBLICA.

IL RESPONSABILE DEL AREA POLIZIA LOCALE

Vista la nota nr. 0012614 del 13.10.2023, con la quale l'Amministrazione Provinciale di Lecco, ha evidenziato che, con l'approssimarsi della stagione invernale, del calo delle temperature e delle eventuali precipitazioni anche a carattere nevoso, è auspicabile sensibilizzare la cittadinanza ad effettuare interventi preventivi mirati alla manutenzione delle opere di sostegno dei terreni prospicenti anche le strade provinciali, provvedendo al taglio e manutenzione di siepi, rami e alberature che si protendono verso la piattaforma stradale nonché alla verifica del corretto funzionamento di condotte per lo scarico delle acque;
Considerato che, con la presente, si intende informare i cittadini affinchè si attivino in merito alla potatura delle essenze arboree ed alla manutenzione delle ripe;
Ritenuto di emanare il presente provvedimento, al fine di evitare insidie agli utenti in transito lungo la rete stradale sia provinciale che comunale, nonché di agevolare la corretta esecuzione del servizio di viabilità invernale da parte delle ditte affidatarie del servizio;
Visti gli artt. 29 -30 - 31e 32 del nuovo Codice della Strada i quali prevedono:

a) I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie, devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.
b) Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Considerato che l'incuria delle siepi e degli alberi posti su fronte di parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade provinciali, comunali o vicinali di uso pubblico può costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o ai pedoni;
Ravvisato pertanto la necessità di avere tutte le strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico in condizioni di sicurezza;
Visto l'art.107 e 109 del D.lgs. 267/2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 21/06/2023:

ORDINA

A tutti i proprietari di terreni e/o aree confinanti con parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade provinciali, comunali o vicinali di uso pubblico di provvedere entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza:

1) **Al taglio delle siepi, arbusti e rami degli alberi che:**
   - invadono parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade provinciali, comunali o vicinali di uso pubblico, con riferimento ai confini stradali così come definiti dal nuovo codice della strada;
   - occultano la segnaletica stradale;
   - creano problemi di visibilità e viabilità alla circolazione stradale;
   - ostacolano il passaggio pedonale e ciclabile creando pericolo a chi vi transita;

2) **A rimuovere nel più breve tempo possibile le ramaglie o gli alberi:**
   - che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, cadono su parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade provinciali, comunali o vicinali di uso pubblico;

DISPONE

Chiunque viola le disposizioni degli artt. 29 - 30 – 31 e 32 del D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 è soggetto alle sanzioni previste dal vigente Codice della strada, fatte salve le responsabilità penali per eventuali condotte omissive.
Avverso la presente è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente all'albo pretorio comunale;
Che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante affissione all'albo comunale on line.
Secondo quanto disposto dagli artt. 3-4° e 5-3° della Legge 07.08.1990, n. 241, Responsabile del presente Procedimento è la D.ssa Francesca Leone Agente di Polizia Locale, del Corpo Intercomunale di Polizia Locale -
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Il Responsabile
Area Polizia Locale
Danilo Emilio Bolis

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

DANILO EMILIO BOLIS in data 24/10/2023